

SCHEMA DI CONVENZIONE

del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata relativa all'Area di Trasformazione Polifunzionale **03/02 AT4b** loc. Case Frini – via Assano e via Madonna sito in Comune di Cesena, di proprietà della società ROCCHI 2010 Srl, e del Demanio Pubblico dello Stato (art. 28 della Legge n. 1150 del 17/08/42, modificata ed integrata dalla Legge n. 765 del 06/08/67; art. 25 della L.R. 47/1978 e s.m.; art. 4 della L.R. n. 24/2017 e s.m.i.).

2° sub comparto

Costituzione delle parti

P R E M E S S O C H E

- con le deliberazioni della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 348 del 29/07/2003, n. 95 del 29/03/2005 (1^ pubblicazione), è stata approvata la Variante Generale "PRG 2000" del Comune di Cesena;
- il P.R.G. subordina l'attuazione degli interventi nelle aree di trasformazione all'approvazione di un Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, nel seguito del presente atto definito Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) in coerenza con il P.R.G. 2000;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 354 del 15/12/2020 è stata autorizzata la presentazione del progetto del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di Iniziativa Privata riguardante il comparto in parola;
- in data 16/12/2020 la società ROCCHI 2010 Srl, la società ALBERGO OLIMPIA di Baldinini Gimmi & C. Snc e altri privati hanno presentato al Comune di Cesena istanza di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di Iniziativa Privata, richiesta completata degli elementi necessari in data 26/03/2021 P.G.N. 0042556/351 Fascicolo 2010/URB_PUA/00008 e che al riguardo sono stati acquisiti tutti i pareri necessari;
- tale progetto prevede l'attuazione dell'area tramite tre sub compartimenti funzionali ad attuazione differita relativi alle seguenti proprietà:
 - 1° sub comparto: proprietà ROCCHI 2010 Srl, ALBERGO OLIMPIA di Baldinini Gimmi & C. Snc e soggetti privati (mq. 156.007 St);
 - 2° sub comparto: proprietà Demanio Pubblico dello Stato e ROCCHI 2010 Srl (mq. 3.465 St);
 - 3° sub comparto: proprietà soggetti privati (mq. 10.593 St);
- Il 1° sub-compartimento comprende il verde di standard, i parcheggi pubblici e le infrastrutture (strade e reti) necessarie al 2° e al 3° sub-compartimento e, di conseguenza, deve necessariamente essere attuato per primo.
- la Soc. ROCCHI 2010 Srl e il Demanio Pubblico dello Stato in seguito definite ditta attuatrice, sono proprietarie dei terreni compresi tra via Nilde Iotti, via Assano e via vicinale Madonna, distinti al Catasto Terreni al Foglio n. 112 part.lla....., per una superficie complessiva catastale pari a circa mq. e una superficie reale di mq. 3.465;
- l'approvazione del PUA è stata preceduta da decisione in merito alla Valutazione Ambientale strategica – VAS, ai sensi del Titolo II – Parte seconda - del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., di competenza della Provincia di Forlì-Cesena ;
- il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) a termini di legge è stato depositato e pubblicato sul sito web istituzionale, contestualmente agli elaborati di VAS, in libera visione al pubblico dal .././2022 al .././2022 e durante tale periodo sono/non sono giunte osservazioni/opposizioni;
- in data _____ con atto a rogito del Notaio _____ rep. _____ racc. _____ è stata stipulata la convenzione del 1° sub-compartimento;
- a seguito del rilascio di Permesso di costruire n. ____ del ____ e comunicazione di inizio lavori del _____ sono state realizzate le opere di urbanizzazione comprese nel 1° sub-compartimento, che garantiscono le necessarie infrastrutture anche per il 2° sub-compartimento in parola, fino allo stato di avanzamento descritto all'art. 7 lett. A delle "Disposizioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la relativa cessione" allegate al Regolamento edilizio vigente;

V I S T O

- l'art. 28 della Legge n. 1150 del 17/08/1942, modificata dall'art. 8 della Legge 765 del 06/08/1967;
- l'art. 25 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 4 -4° e 5° comma - della L.R. 24/2017 e s.m.i.
- le "Disposizioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la relativa cessione" allegate al Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 92 del 14/02/2017;
- il "Codice di assegnazione delle aree produttive e polifunzionali nonché di aree edificabili nei comparti PEEP e di aree per l'ERP nel PRG 2000" approvato con Del. C.C. n. 49 del 29/06/2017 e modificato con Del. C.C. n. 47 del 29/11/2018 e Del. C.C. n. 13 del 25/02/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 14/09/2004 e s.m.i. di determinazione definitiva degli impegni infrastrutturali relativi alle aree di trasformazione del PRG 2000 allegata al Programma Pluriennale di Attuazione 2004-2008
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 352 del 14/11/2019 " Avvio del processo di formazione del piano urbanistico generale intercomunale Cesena – Montiano in adeguamento alle disposizioni contenute nella L.R. 21/12/2017 n. 24 «Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio» ”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. del esecutiva dal di approvazione del Piano che contiene in allegato lo schema della presente convenzione, sottoscritto dalla Ditta Attuatrice per preventiva accettazione.
- acquisita la comunicazione antimafia in data .../.../..... presso la Prefettura di Forlì-Cesena.

TUTTO CIÒ PREMesso E CONSIDERATO

tra il Comune di Cesena come sopra rappresentato e la Soc. ROCCHI 2010 Srl e il Demanio Pubblico dello Stato, in qualità di proprietari delle aree sopra descritte, nel seguito del presente atto denominati semplicemente "Ditta Attuatrice", ai sensi delle Leggi sopracitate ed in conformità al Piano Regolatore Generale del Comune di Cesena, per l'attuazione delle opere comprese nel **2° sub comparto** del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di Iniziativa Privata dell'area di trasformazione polifunzionale 03/02 AT4b Case Frini – via Assano e via Madonna nel Comune di Cesena.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Premessa.

La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante della presente convenzione e si devono intendere in questa integralmente riportati.

La Ditta Attuatrice dichiara di avere piena disponibilità delle aree interessate dal P.U.A. e di essere conseguentemente in grado di assumere, senza riserve, tutti gli obblighi contenuti nella presente Convenzione.

Art. 2) Oggetto della Convenzione.

La presente convenzione regola i contenuti, le modalità attuative e la disciplina degli interventi previsti dal 2° sub comparto del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di Iniziativa Privata dell'Area di Trasformazione polifunzionale 03/02 AT4b di cui all'art. 46bis delle Norme di Attuazione del PRG 2000 del Comune di Cesena.

Essa definisce, inoltre, l'edificabilità spettante ai proprietari, le aree da cedere al Comune per l'attuazione delle previsioni definite dal sopracitato strumento urbanistico generale.

Art. 3) Progetto di Piano Urbanistico Attuativo.

L'attuazione del 2° sub comparto del Piano Urbanistico Attuativo (PUA), sul terreno sito in Loc. Case Frini, via Assano e via Madonna, relativo all'Area di Trasformazione polifunzionale 03/02 AT4b avverrà in conformità alle vigenti norme di PRG e di legge, alle disposizioni della presente convenzione e alle relative prescrizioni di cui ai pareri degli Enti e Servizi, secondo il progetto del Piano Urbanistico Attuativo - il cui originale è depositato agli atti della deliberazione di approvazione del PUA sopra richiamato - ed è costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 1.0 : Stralcio PRG, Rilievo;
- All. 1.1 : Documentazione Fotografica;
- All. 1.2 : Elementi catastali;
- All. 1.3 : PRG e Scheda;
- Tav. 2.0 : Analisi Progettuale
- Tav. 3.0 : Profili, Sezioni e Tipologie edilizie;
- Tav. 4.0 : Verde Pubblico e Arredo urbano;
- Tav. 4.1 : Fognatura bianca;
- Tav. 4.2 : Mobilità viaria e ciclo-pedonale – Sezioni tipo;
- Tav. 5.0 : Aree da cedere;
- Tav. 6.0 : Schema Reti, sovrapposizione reti impiantistiche;
- Tav. 6.1 : Fognatura nera;
- Tav. 6.2 : Acquedotto, gas, teleriscaldamento;
- Tav. 7.0 : Illuminazione pubblica e fibra ottica;
- Tav. 8.0 : Rete ENEL e Telecom;
- All. 9.0 : Computo Metrico Estimativo Opere di urbanizzazione;
- Tav. 9.1 : Opere fuori comparto in via Assano;
- All. 9.2 : Computo Metrico Estimativo Opere extra comparto;
- All. 10.0 : Relazione tecnica illustrativa;
- All. 10.1 : Relazione tecnica sull'invarianza idraulica;
- All. 11.0 : Norme Tecniche Di Attuazione;
- All. 12.0 : Valutazione di impatto acustico;
- All. 13.0 : Relazione Geologica - Geotecnica;
- All. 14.0 : VAS (Rapporto Ambientale) e Studio Impatto sulla mobilità;
- All. 14.1 : VAS (Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale);
- All. 15.0 : Schema Convenzione sub comparto 1;
- All. 15.1 : Schema Convenzione sub comparto 2;
- All. 15.2 : Schema Convenzione sub comparto 3;
- All. 16.0 : Piano Economico Finanziario sub comparto 1;
- All. 16.1 : Piano Economico Finanziario sub comparto 2
- All. 16.2 : Piano Economico Finanziario sub comparto 3
- All. 17.0 : Parere preliminare HERA;
- All. 18.0 : Parere preliminare ENEL;

La planimetria di progetto in formato CAD georeferenziata secondo le coordinate comunali ed eseguita in base agli standard definiti dal documento denominato "Data base topografico" su supporto informatico, è stata approvata, ai sensi dell'art.16 del regolamento edilizio comunale, dal SIT in data .../.../.....

Art. 4) Quantificazione dell'edificabilità – destinazioni d'uso.

L'edificabilità spettante ai terreni compresi nel 2° Sub comparto del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di Iniziativa Privata è complessivamente pari a mq. 967 di Superficie Totale (ST), corrispondente agli usi depositi-magazzini (U4/2), superficie suddivisa in ST di

iniziativa privata pari a mq. 871 e ST per politiche insediative di interesse pubblico (art.42.08 bis NDA PRG 2000) pari a mq. 96,00;

Art. 5) Quantificazione degli standard urbanistici e delle aree extra-standard.

Gli standard urbanistici relativi alle destinazioni d'uso di cui al precedente articolo, dovuti ai sensi dell'art. 42 delle Norme di attuazione del PRG 2000, sono indicati nelle tavole di progetto.

La dotazione urbanistica di verde pubblico pari a mq. 346,5 e di parcheggio pubblico pari a mq. 176, relativi alle destinazioni d'uso di cui al precedente articolo, è compresa nel perimetro del 1° sub-comparto e risulta in corso di realizzazione / è stata eseguita da parte della ditta attuatrice del 1° sub comparto.

La quantificazione delle aree sopraccitate sarà precisata in via definitiva previo collaudo delle opere di urbanizzazione con il tipo di frazionamento dei terreni.

Art. 6) Cessione gratuita delle aree per urbanizzazione primaria.

La Ditta Attuatrice si obbliga per sé e per i suoi aventi titolo, a cedere a titolo gratuito al Comune di Cesena le aree per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella Tavola 5.0 "Aree da cedere", allegata al presente atto a costituirne parte integrante (Allegato "..").

Art. 7) Cessione di aree destinate alle quote di edificabilità riservate al Comune di Cesena per l'attuazione di politiche insediative di interesse pubblico (art. 42.08 bis Nda PRG 2000) nelle A.T. polifunzionali di tipo a e b.

Ai sensi dell'art. 16 del Codice per l'assegnazione delle aree produttive e polifunzionali nonché di aree edificabili nei comparti PEEP e di aree per l'ERP nel PRG 2000 e dell'art. 42.08 bis Nda PRG 2000, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. del .././..... di approvazione del PUA ha disposto, tra l'altro, la cessione gratuita al Comune di aree - urbanizzate dalla ditta attuatrice- corrispondenti in parte ad un indice Ut 0,04 mq/mq ed in parte ad un indice Ut 0,012 per i terreni gravati da vincolo di elettrodotto (mq. 39,00 di ST), così come individuate nelle Tavv. 2.0 e 3.0 PUA suddetto. Tali aree sono comprese nella Superficie edificabile relativa agli immobili di cui all'art. 42.08bis Nda PRG 2000.

La restante quota di Ut pari a 0.06 mq/mq e Ut 0,018 mq/mq (mq. 57,00 di ST) relativa agli immobili di cui all'art. 42.08bis Nda PRG 2000, sarà mantenuta in proprietà alla ditta attuatrice.

La Ditta Attuatrice si obbliga alla cessione al Comune di Cesena delle aree anzidette entro 6 (sei) mesi dal rilascio del collaudo provvisorio delle opere di urbanizzazione, dei terreni idonei all'edificazione corrispondenti all'anzidetta Ut 0,04 mq/mq e 0,012 mq/mq (lotto);

La garanzia fideiussoria pro-quota, relativa al lotto da cedere al Comune, è regolata dal successivo art.10 ed è ricompresa nella fideiussione a completa copertura di tutte le urbanizzazioni previste nel 1° sub-comparto del PUA.

Ai sensi del Codice di assegnazione delle aree produttive e polifunzionali, il Comune espletterà una procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree e della Superficie utile lorda riservate allo stesso Comune ai sensi dell'art. 42.08 bis delle N.d.A. del PRG 2000. Il Bando, relativo alla procedura anzidetta, prevede tra l'altro, l'obbligo a carico degli assegnatari di assumere quota degli oneri di urbanizzazione secondaria, da corrispondere alla ditta attuatrice che ne anticipa gli importi.

Art. 8) Opere di urbanizzazione primaria

Le opere di urbanizzazione primaria relative al 2° sub comparto sono state realizzate/sono in corso di realizzazione da parte della ditta attuatrice del 1° sub comparto, con titolo edilizio n.... del.... a seguito della sottoscrizione della convenzione urbanistica del notaio.....Rep..... Racc.....relativo al 1° sub comparto del PUA.

Art. 9) Suddivisione e classificazione delle opere di urbanizzazione primaria

Dato atto che le opere di urbanizzazione indispensabili per il rilascio del permesso di costruire dei singoli edifici del 2° sub comparto, sono state realizzate nel 1° sub comparto fino allo stato di avanzamento descritto all'art. 7 lett. A delle "Disposizioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la relativa cessione" allegate al Regolamento edilizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 24/2017 e s.m.i., la realizzazione dei fabbricati dovrà avvenire nel rispetto dei termini sotto riportati:

- presentazione dell'istanza di permesso di costruire non oltre 2 anni e 6 mesi dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del PUA;
- inizio lavori entro il termine stabilito dal permesso di costruire, a norma dell'art. 19 c. 3 della L.R. 15 del 30.07.2013, con esclusione di proroghe oltre la scadenza annuale;
- fine lavori entro 6 anni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del PUA (ovvero entro il --/--/20--).

Ai fini della asseverazione del certificato di conformità edilizia e agibilità degli edifici previsti nel 2° sub comparto del PUA dovranno essere collaudate e cedute le opere di urbanizzazione primaria comprese nel 1° sub comparto e le previste infrastrutturazioni fuori comparto.

Si richiamano gli impegni assunti dalla ditta attuatrice del 1° sub-comparto a seguito della sottoscrizione in data della convenzione urbanistica del notaio..... Rep..... Racc....., relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del 1° sub comparto del PUA, le quali costituiscono infrastrutturazione necessaria al 2° sub comparto in oggetto.

Art. 10) Garanzie

Dato atto che le opere di urbanizzazione necessarie alla infrastrutturazione del 2° sub comparto sono comprese nel 1° sub comparto la Ditta Attuatrice, non dovrà fornire alcuna garanzia finanziaria.

La Ditta Attuatrice del 1° sub comparto, ai sensi delle vigenti "Disposizioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la relativa cessione" allegate al Regolamento edilizio, con la stipula della relativa convenzione urbanistica (atto del notaio..... Rep..... Racc.....) ha fornito congrua garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria per il 1° e 2° sub comparto.

Art. 11) Oneri di urbanizzazione secondaria

Si conviene che l'onere di Urbanizzazione Secondaria che la Ditta Attuatrice per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, si obbliga ad assumere a proprio carico è di **€ 93,50 (novantatre/50)** per ogni metro quadrato di Superficie Utile (SU) destinata alle funzioni direzionali e di € 5,95 (cinque/95) per ogni mq. di Superficie lorda (SL) destinata alle funzioni di deposito e magazzini, come previste dal Piano Urbanistico Attuativo, così come stabilito nella Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna n. 186 del 20/12/2018 recepita dal Comune di Cesena con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 19/09/2019.

Per la determinazione degli oneri di urbanizzazione secondaria, la Superficie Totale (ST) direzionale e commerciale al dettaglio prevista nel 2° sub comparto (mq.) è stata ricondotta alla SU (Superficie Utile netta) applicando una riduzione forfettaria del 10%: mq. $ST - 10\% = \dots\dots\dots$ metri quadrati di SU.

La cifra risultante dall'applicazione di € 93,50 al mq. di SU per mq..... di Superficie Utile con funzione direzionale e commerciale al dettaglio comprese nel PUA, è pari a €(.....) [93,50x.....].

La cifra risultante dall'applicazione di € 5,95 al mq. di SL per mq..... di Superficie Utile con funzione di deposito e magazzini comprese nel PUA, è pari a € (.....) [5,95 x.....].

Il totale oneri di U2 dovuto è pertanto pari €.....

Il versamento dell'onere di U2 viene rateizzato in due quote pari ciascuna al 50% del totale.

L'onere relativo alla 1^a quota è stato assolto dalla Ditta Attuatrice mediante versamento di € (.....) in data/... con quietanza n.

La restante quota dovrà essere corrisposta prima del rilascio del Permesso di costruire dei fabbricati previsti.

La Ditta Attuatrice anticipa le somme relative al 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria afferenti alla quota di Superficie Totale da riservare al Comune, ai sensi dell'art. 42.08 bis delle Norme di Attuazione del P.R.G. 2000 destinata all'uso complessi direzionali U3/9 (mq. 39 di ST - 10% = mq..... di SU x 93,50 x 50% = €). Tale somma verrà restituita alla stessa Ditta, da parte degli assegnatari dell'area, con le modalità previste al precedente art.7.

Art. 12) Programma di realizzazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione e ultimazione delle opere

Il rilascio dei titoli edilizi per la realizzazione degli edifici potrà avvenire dopo la stipula della presente convenzione entro i termini previsti all'art.9 sopra riportato.

Premesso che la conformità edilizia e agibilità parziale dei singoli edifici potrà essere asseverata dal tecnico in coerenza con le disposizioni contenute nell'art.25 della L.R. 15/2013, per la presentazione di Segnalazione di certificazione di conformità edilizia ed agibilità finale degli edifici dovranno essere ultimate, collaudate in via provvisoria e cedute tutte le opere di urbanizzazione primaria comprese nel 1° sub comparto.

Art. 13) Penali

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/2017 e s.m.i. l'inosservanza dei termini previsti per l'attuazione del comparto in parola, di cui agli articoli 8 e 9 della presente convenzione, comporterà la decadenza del PUA e non esclude la modifica delle scelte urbanistiche relative alla stessa Area, da parte dell'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Piano Urbanistico Generale.

La violazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione, sarà contestata dall'Amministrazione comunale alla Ditta Attuatrice tramite diffida consistente nella intimazione ad attuare - entro 60 giorni dal suo ricevimento - gli obblighi e gli adempimenti pattuiti.

Art. 14) Permessi di costruire e modalità di realizzazione degli edifici

I Permessi di costruire per gli edifici previsti nei singoli lotti, saranno subordinati, oltre che al rispetto delle norme dello Strumento Urbanistico Generale e delle altre normative in materia, anche alle particolari norme di attuazione del Piano Urbanistico Attuativo.

I termini per la presentazione, il rilascio e l'attuazione dei titoli edilizi dei singoli fabbricati sono riportate al precedente art. 9.

Art. 15) Alienazione delle aree

Nel caso in cui la Ditta Attuatrice alieni l'intera area del comparto prima di iniziare i lavori di urbanizzazione (avendo già stipulato la convenzione), essa si impegna a riportare integralmente nell'atto di compravendita la presente convenzione, espressamente accettata dall'acquirente in ogni suo punto.

Le parti interessate dovranno dare comunicazione scritta al Comune di Cesena trasmettendo copia integrale dell'atto notarile.

Nel caso che la Ditta Attuatrice alieni parte delle aree lottizzate, essa si impegna a rendere esplicitamente edotti l'acquirente degli oneri assunti nei riguardi del Comune e non ancora soddisfatti alla data della alienazione. La predetta circostanza dovrà risultare dall'atto di vendita unitamente all'esplicito impegno dell'acquirente a subentrare in tutto alla Ditta Attuatrice nella assunzione degli oneri sopracitati. La Ditta

Attuatrice rimarrà comunque solidamente responsabile nei confronti del Comune per i suddetti oneri, fino al momento in cui l'acquirente subentri negli impegni.

Negli atti di vendita dei singoli lotti dovrà essere precisato che non vi sono comprese aree sulle quali è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione, in quanto la Ditta Attuatrice su di esse ha assunto particolari impegni verso il Comune.

Il Comune si riserva il diritto di assumere la proprietà direttamente dalla Ditta Attuatrice.

Nei rogiti dovrà essere riportato l'Art. 16 riguardante la validità del Piano e le varianti.

Art. 16) Validità del Piano Urbanistico Attuativo, Varianti

Il Piano Urbanistico Attuativo ha validità per sei anni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione (.../20...). Da tale data si applica quanto disposto nello strumento urbanistico generale vigente alla medesima scadenza.

La Ditta Attuatrice potrà proporre modifiche non sostanziali al Piano Urbanistico Attuativo per apportare modeste variazioni alle dimensioni dei lotti e alle distanze dai confini conseguenti al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione o modifiche degli edifici, così come previsto nelle Norme di Attuazione del PUA. Tali modifiche, come definite all'art. ... delle NTA del PUA, non costituiscono variante al Piano Particolareggiato e potranno attuarsi con intervento diretto, previo idoneo titolo abilitativo edilizio.

I termini di stipula della presente convenzione sono stabiliti in coerenza con le disposizioni dell'art.4 della L.R. 24/2017 e s.m.i..

Art. 19) Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa, giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione, sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non sia composta in via bonaria, potrà essere devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 20) Spese e trascrizione

Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti gli atti notarili, compresi quelli di cessione, e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo della Ditta Attuatrice.

La presente convenzione è da registrarsi ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari è autorizzato alla trascrizione della presente convenzione affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

Per quanto non contenuto nella presente si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti sia generali che comunali in vigore.

Il presente atto redatto in carta legale viene confermato dalle parti che in segno di approvazione lo sottoscrivono come segue:

per il **Comune di Cesena**

per la **Ditta Attuatrice**